

Gli effetti della prescrizione rispetto ai

terzi

Il caso

Il caso alla base della controversia può essere agevolmente rappresentato in termini semplificati, utili a far emergere la questione giuridica su cui la Suprema Corte si è dovuta pronunciare.

La vittima di un sinistro stradale agisce nei confronti del responsabile e della sua compagnia di assicurazioni. Nel giudizio di primo grado, il responsabile rimane contumace, mentre si costituisce la compagnia di assicurazioni, la quale eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto della vittima. Per tale ragione, che risulta fondata, il Tribunale rigetta la domanda dell'attore.

In grado d'appello, la decisione subisce una riforma parziale: il responsabile viene condannato, in quanto i giudici ritengono che l'eccezione di prescrizione non possa estendersi anche a suo favore, dato che era stata sollevata solo dalla compagnia di assicurazioni.

Il responsabile propone allora ricorso per Cassazione: egli sviluppa un unico motivo di doglianza, con il quale contesta la mancata estensione a proprio favore dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazioni.

Il ricorso è accolto dalla Suprema Corte, la quale ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata dal condebitore solidale abbia effetto estintivo anche per il coobbligato, in tutti i casi in cui la sua mancata produzione determinerebbe effetti pregiudizievoli per l'eccepiente.

Per converso, essa riconosce come sia ben possibile che il coobbligato decida di non avvalersi della prescrizione: ciò può avvenire anche con manifestazione per fatti concludenti, come nel caso in cui il coobbligato, pur costituitosi in giudizio, non aderisca e non faccia propria l'eccezione di prescrizione sollevata da altro coobbligato; in tal caso, l'effetto pregiudizievole per colui che abbia eccepito la prescrizione è escluso, dato che, con la rinuncia ad avvalersi della prescrizione, il coobbligato avrebbe implicitamente rinunciato a qualsiasi diritto nei confronti dell'eccepiente.

Vicende dell'obbligazione ed effetti per i coobbligati

In caso di sinistro stradale, il danneggiato ha azione verso il responsabile (identificato ex art. 2054 c.c. nel conducente e nel proprietario del veicolo) e verso l'assicuratore della responsabilità civile, ex art. 144 Codice Assicurazioni (che ha sostituito il precedente analogo disposto dell'art. 18 L. 24 dicembre 1969 n. 990, stabilendo che «il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di

assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione»).

In forza dell'attribuzione di questa azione diretta nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile, responsabile e assicuratore sono astretti da un vincolo obbligatorio solidale.

Il problema giuridico centrale che la Suprema Corte ha dovuto affrontare nel caso in commento è il seguente: se la prescrizione, eccepita da un debitore in solido, produca effetti anche a favore del condebitore che non l'abbia a sua volta sollevata.

Per inquadrare correttamente la vicenda, conviene ricordare quali effetti di un fatto concernente un condebitore si riflettano sugli altri. Per regola, si propagano gli effetti positivi e non quelli negativi¹. Così, l'art. 1308 c.c. dispone che la costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; l'art. 1309 c.c. stabilisce la stessa regola per il riconoscimento di debito fatto da uno dei debitori in solido.

La direttiva che si è ricordata non è del tutto lineare:

a) in primo luogo, vi sono eccezioni: così, l'atto di interruzione della prescrizione, che evidentemente genera un effetto sfavorevole, propaga però i suoi effetti a tutti i condebitori (art. 1310 c.c.);

b) in secondo luogo, vi sono casi in cui è discutibile il carattere favorevole o meno di una vicenda riguardante il singolo condebitore: così, tipicamente, ove intervenga una transazione; ecco, allora, che, per questa ipotesi, l'effetto per il condebitore non è prestabilito dal legislatore, ma è lasciato al potere di scelta del condebitore (art. 1304 c.c.). Questo potere di scelta può ben essere sfavorevole agli interessi del creditore; per questa ragione, è riconosciuto che le parti della transazione possano escludere il potere del condebitore di avvalersi dell'accordo: *“il creditore che conclude una transazione con uno dei condebitori solidali può teoricamente limitare la propria transazione alla quota gravante sul transigente, liberando solo questi e sciogliendo il vincolo solidale rispetto a lui, ovvero può estenderla all'intera obbligazione ex art. 1305 c.c. e facoltizzando i coobbligati non transigenti a profittarne?”* (Cass. 19 dicembre 2016 n. 26113);

c) diversa ancora è la sorte delle obbligazioni, nel caso in cui si determini impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto imputabile ad un singolo (art. 1307 c.c.): questi sarà responsabile del danno da inadempimento, mentre i condebitori saranno obbligati ad un risarcimento limitato al valore della prestazione mancata. Il fatto del condebitore che renda impossibile la prestazione potrebbe essere considerato come causa liberatoria non imputabile rispetto ad altro debitore, oppure potrebbe, in opposta prospettiva, essere considerato come evento rientrante nella sfera di rischio pertinente al polo debitorio (ossia al complesso dei debitori coinvolti); qui, il legislatore sceglie una soluzione mediana, imponendo una *perpetuatio obligationis*, convertita in un debito del controvalore della prestazione mancata.

¹ In arg., Breccia Umberto, *Le obbligazioni*, in Iudica e Zatti (curr.), Trattato di diritto privato, Giuffrè, Milano, 1991, pagg. 191 ss.

Risponde, invece, alla regola indicata come generale, la soluzione proposta dal legislatore con riguardo alla confessione conseguente al deferimento del giuramento (art. 1305 c.c.): ma questa soluzione si trova poi sovvertita allorché i debitori siano litisconsorti necessari, come hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione ².

*

La prescrizione è vicenda che provoca l'estinzione del debito: dunque, si tratta di risultato favorevole e, quindi, dovrebbe essere governata dalla legge di propagazione che si è sopra ricordata.

Non è così: «*l'eccezione di prescrizione sollevata da uno soltanto dei condebitori solidali convenuti non giova agli altri*» ³.

Cominciamo con il notare che, tra i modi di estinzione dell'obbligazione, la prescrizione si segnala e caratterizza per alcune peculiarità notevoli.

In primo luogo, vi è da dubitare della stessa sua capacità di determinare un'effettiva estinzione del debito: gli artt. 2934 ss. c.c. rendono evidente come essa comporti, in realtà, una degradazione dell'obbligazione, che si trasforma da giuridica in naturale, con la conseguenza della sua permanenza quale giusto titolo dell'attribuzione cui il debitore eventualmente provveda dando corso ad un pagamento spontaneo ⁴.

² Cass. SS.UU. 5 maggio 2006 n. 10311, in DeJure: «*nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.*»

³ Cass. 9 aprile 2001 n. 5262, in Giust. Civ., 2002, I, pagg. 3242 ss.

⁴ La permanenza del debito prescritto quale obbligazione naturale può spiegarsi con la concorrenza tra regole giuridiche e principi etici; però, probabilmente, è più corretto riferire il fenomeno alla sua origine storica, ossia al fatto che la prescrizione sia sorta quale vicenda paralizzatrice della pretesa sul piano processuale, anziché su quello sostanziale; la prescrizione, cioè, impediva l'azione, ma non reagiva in via immediata sull'esistenza del diritto (Gallo Paolo, *Prescrizione e decadenza*, in Dig. Disc. Priv., sez. civ., agg. 8, 2013, pagg. 508 ss.). L'A. mette anche in luce come identico sia il modo in cui la prescrizione ha acquisito rilevanza nel diritto inglese.

Peculiarità si riscontra anche nell'apparente contraddizione tra la inderogabilità delle norme sulla prescrizione (art. 2936 c.c.) e la possibilità di rinunciare volontariamente ad essa (art. 2937 c.c.) (che, infatti, non è rilevabile d'ufficio dal giudice: art. 2938 c.c.).

Ancora è da segnalare come la parte debitrice possa rinunciare alla prescrizione, ma come essa possa essere fatta valere, anche contro la rinuncia del debitore, dai creditori e da chiunque vi abbia interesse (art. 2939 c.c.).

La prescrizione, dunque, rappresenta una vicenda di carattere non automatico, ma soggetta ad un potere di scelta del debitore, che è libero di avvalersene o meno.

Questa particolarità pone il problema della posizione dei soggetti diversi dal debitore, che possono avere interesse alla produzione degli effetti della prescrizione.

Il problema della ricostruzione sistematica delle obbligazioni solidali

La difficoltà del caso esaminato dalla decisione in commento è conseguenza della generale problematicità delle "obbligazioni soggettivamente complesse" ⁵.

Conseguenza di questa impostazione è che l'adempimento non costituisce prestazione indebita, ma è un normale adempimento di un debito.

Il collegamento della prescrizione con l'azione anziché con il diritto sostanziale è superato nel c.c. 1942, con l'art. 2934, ove si stabilisce che "ogni diritto si estingue per prescrizione"; tale regola, però, coesiste con quella dell'art. 2940, per cui l'adempimento del debito prescritto non permette di promuovere l'azione di ripetizione e, quindi, non costituisce indebito.

Ai fini di un corretto inquadramento della prescrizione, deve rilevarsi come l'adempimento del debito prescritto non richieda la capacità d'agire del *solvens*, così come tale capacità non è richiesta per l'adempimento in generale e diversamente da quanto la giurisprudenza richiede, invece, per l'adempimento dell'obbligazione naturale; ecco, quindi, una conferma del fatto che la prescrizione non opera sul piano sostanziale e non determina realmente un'estinzione del debito (sul punto, Gallo Paolo, *Op. cit.*).

Su questi profili, v. anche Grasso Biagio, *Prescrizione (dir. priv.)*, in Enc. del Dir., XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, pagg. 56 ss.

⁵ La categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse è di origine dottrinale, non legislativa; il codice civile si è limitato a prevedere "alcune specie di obbligazioni" (Libro quarto, titolo primo, capo settimo), includendovi figure del tutto eterogenee, tra le quali le obbligazioni in solido; altri riferimenti a situazioni di condebito o di concredito sono disseminate nel codice civile, prevalentemente nella disciplina dei contratti tipici; in tema di illecito civile, si segnala, invece, l'art. 2055 c.c.

Sulla categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse, v. Rubino D., *Delle obbligazioni. Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili*, in Comm. Codice Civile Scialoja-Branca, II ed., Zanichelli, Bologna, 1963; Busnelli F.D., *L'obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici*, Milano, 1974; La Porta U., *Delle obbligazioni in solido*, in Commentario al Codice Civile fondato da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2014; D'Adda A., *Le obbligazioni plurisoggettive*, in Trattato Dir. Civ. e Comm. Cicu-Messineo, Giuffrè, Milano, 2019; Emiliozzi E.A., *Delle obbligazioni alternative. Delle obbligazioni in solido. Delle*

Il fatto è che, nello strumentario giuridico di base, l'obbligazione si presenta come relazione "uno a uno", mentre, nelle obbligazioni soggettivamente complesse, si ha una relazione "uno a molti" oppure "molti a uno" o, infine, "molti a molti"; a von Jhering si deve l'efficace paragone tra la difficoltà del diritto nel coniugare unità e pluralità e quella della religione cattolica di comprendere il dogma della Santissima Trinità, con il carattere "uno e trino" della divinità.

Consideriamo un'obbligazione soggettivamente complessa, in cui vi siano tre debitori di una prestazione nei confronti di un unico creditore. Abbiamo una o più obbligazioni?

La risposta è incerta:

a) secondo una prima lettura, possiamo ritenere che esista un fascio di obbligazioni e, quindi, che ogni debitore abbia una propria obbligazione (ecco il senso dell'osservazione di von Jhering: il creditore ha un solo credito, ma il debito è trino, ossia vi sono tre debiti facenti capo ad altrettanti debitori); si aggiunge la precisazione per cui il creditore ha diritto ad un solo adempimento (una sola *solutio*), con ciò chiarendosi che l'adempimento di uno dei debitori assume rilevanza per gli altri;

b) in base ad una seconda impostazione, l'obbligazione è unica, ma fa capo ad un polo soggettivo complesso, rappresentato da tre persone; si può dire che, secondo questa concezione, il diritto soggettivo relativo finisce per essere considerato nella sua dimensione patrimoniale, quasi come una *res*, suscettibile di coappartenenza⁶. Questa tesi supera la tradizionale concezione secondo cui la comunione giuridica possa essere riferita solamente ai diritti reali e non invece ai diritti di credito.

La scelta tra le due diverse soluzioni espone conseguenze pratiche importanti. La giurisprudenza, che aderisce tradizionalmente alla prima, ha più recentemente mostrato talora di accettare la seconda.

Così, Cass. 13 ottobre 1992 n. 11128 ha escluso la divisione automatica del credito tra i coeredi; da ciò consegue la legittimazione congiunta degli eredi per gli atti dispositivi del credito comune. Questo orientamento è stato poi ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione: "*i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo*

obbligazioni divisibili e indivisibili, in Comm. Codice Civile Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna, 2019.

In dottrina si afferma che le obbligazioni soggettivamente complesse richiedono il concorso di tre elementi: la pluralità di soggetti (in almeno uno dei due poli del rapporto obbligatorio), l'*idem debitum* e la *eadem causa obligandi*. Quest'ultima caratteristica non sembra convincente: sono diversi i casi in cui il titolo del debito è diverso per i singoli soggetti, pur tenuti ad un'unica prestazione: si pensi al caso del concorso tra una responsabilità contrattuale ed una *ex delicto* (come nel caso di violazione di

che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli art. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito" (Cass. SS.UU. 28 novembre 2007 n. 24657).

In tal modo, la vicenda successoria del credito è stata gestita come quella di un'appartenenza: la conseguenza è una contitolarità del credito in capo agli eredi, conforme alla seconda impostazione alla quale si è fatto riferimento. La stessa concezione è stata adottata dalla Cassazione a Sezioni Unite, con riferimento all'ipotesi di cancellazione dal Registro delle Imprese di una società che vanti pretese creditorie nei confronti di terzi: "*qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: (a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato"* (Cass. SS.UU. 12 marzo 2013 n. 6070).

L'altra concezione, basata sulla configurazione di un fascio di rapporti obbligatori, si riscontra a proposito della valutazione sull'esperibilità dell'azione revocatoria, nel caso in cui taluno dei debitori abbia compiuto atti di disposizione patrimoniale tali da ridurre la garanzia generica ex art. 2740 c.c. In giurisprudenza, si è affermato che: "*nel caso di solidarietà passiva si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in*

patto di non concorrenza, realizzato dall'obligato e dal terzo che abbia agito consapevolmente in danno del creditore); si pensi, altresì, al caso alla base della sentenza in commento, ossia al debito che grava sull'assicuratore della responsabilità civile da circolazione dei veicoli, collegandolo al proprietario e al conducente, in conseguenza dell'introduzione dell'azione diretta ad opera dell'art. 18 L. 24 dicembre 1969 n. 990.

⁶ Busnelli Francesco Donato, *Obbligazioni soggettivamente complesse*, in Enc. del Dir., XXIX, Giuffrè, Milano, 1979.

comune solo l'oggetto della prestazione, sicché il creditore ha la facoltà, ex art. 1292 c.c., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito. Pertanto, qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio in modo da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia ex art. 2740 c.c.» (Cass. 22 marzo 2011 n. 6486). Dunque, ogni debitore è tale per l'intero e solamente in fase esecutiva si determina l'effetto per cui l'adempimento di uno provoca la liberazione di tutto il gruppo dei debitori solidali. La conseguenza di tale ricostruzione è data dalla autonoma rilevanza della garanzia patrimoniale generica offerta da ogni debitore, con la conseguente possibilità di esperire l'azione revocatoria, senza che giochi alcun ruolo la considerazione della consistenza patrimoniale degli altri debitori.

Il problema assume una grande importanza anche con riguardo al tema della comunione tra i coniugi; l'art. 177 c.c., introdotto con la riforma del diritto di famiglia, stabilisce la comunione dei coniugi sugli acquisti: vi rientra anche il credito? È prevalente la tesi negativa, basata sull'idea secondo cui la comunione possa riguardare unicamente diritti reali. In ciò si manifesta un'adesione alla prima ricostruzione esaminata. Sembra allora necessario concludere come, ad oggi, le obbligazioni soggettivamente complesse mantengano integro quel profilo di ambiguità e di irrisolvibile complessità che è all'origine di diverse incertezze interpretative.

La prescrizione e i terzi (art. 2939 c.c.)

Nella prospettiva dell'impostazione più tradizionale in tema di obbligazioni soggettivamente complesse, sembra collocarsi anche la soluzione data al problema degli effetti della prescrizione del debito rispetto ai singoli debitori solidali.

Come si è già sopra ricordato, l'art. 2939 c.c. stabilisce che «(1) la prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. (2). Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunciato».

La norma individua due ambiti soggettivi (costituiti dai creditori e dai terzi aventi interesse) e condiziona il loro

potere di eccepire la prescrizione all'inerzia o alla rinuncia del debitore.

Nella classe dei creditori, si includono i soggetti che abbiano una ragione di credito attuale nei confronti del debitore: non è tale, in questo senso, il condebitore, dato che egli vanta sì una ragione di credito verso il condebitore, ma che viene ad esistenza solamente a valle del pagamento da lui effettuato (e si tratterà di un credito di regresso, o anche dello stesso credito del creditore originario, nel quale il *solvens* sarà subentrato in via di surrogazione, come si riconosce normalmente possibile, sia pure al netto della quota di debito propria del *solvens*). Il condebitore solidale, dunque, nell'ambito dell'art. 2939 c.c., appartiene alla classe dei terzi.

Questa è individuata concretamente con la specificazione della necessità che essi abbiano interesse a sollevare l'eccezione di prescrizione: non è sufficiente un interesse di mero fatto, ma esso deve essere collegato ad una situazione giuridica di cui il terzo sia titolare in rapporto al debitore⁷. Il condebitore solidale soddisfa senz'altro questa condizione. Da notare che l'interesse non è richiesto per il creditore: qui, si ritiene che esso sussista *in re ipsa*⁸, ancorché si tratti di presunzione eccessiva (si pensi a chi sia creditore di 100 nei confronti di altri che, pur non avendo eccepito la prescrizione di un credito fatto valere nei suoi confronti e dell'importo di 100, sia titolare di un patrimonio milionario; sfugge la ragione per cui il creditore debba poter spiegare un intervento diretto a far valere la prescrizione, ove il debitore non vi abbia provveduto o abbia addirittura rinunciato ad essa: naturalmente, sarà il buon senso ad assicurare che questo tipo di iniziativa non sia normalmente assunto).

La norma ha formato oggetto di dibattito, per quanto riguarda la natura del potere attribuito ai terzi: l'incertezza ha ad oggetto la riconduzione di tale potere del terzo ad un caso di legittimazione surrogatoria, oppure all'esercizio di un potere revocatorio dell'atto o, meglio, degli effetti della condotta del debitore (il quale, rinunciando alla prescrizione o omettendo di farla valere, finisce per attribuire efficacia giuridica ad un debito che potrebbe non averla). In realtà, si lasciano apprezzare gli elementi differenziali rispetto ad entrambe queste figure⁹: l'azione surrogatoria compete al creditore, mentre, nel caso dell'art. 2939 c.c., la legittimazione è estesa ai terzi interessati; l'azione revocatoria presuppone il compimento di un atto di disposizione, mentre i terzi possono reagire sia nel caso in cui il debitore abbia rinunciato alla prescrizione, sia nel caso in cui il debitore sia rimasto semplicemente inattivo; inoltre, non è richiesta alcuna indagine sullo stato soggettivo del debitore e del creditore.

⁷ In questo senso, è stato deciso che «gli acquirenti di bene immobile sottoposto ad esecuzione, il cui atto di acquisto sia stato revocato con sentenza, non sono legittimati ad eccepire l'estinzione del diritto di credito vantato dal creditore ricorrente con l'azione esecutiva nei confronti del loro dante causa nonché debitore del ricorrente. Gli esecutati in tal caso vantano un interesse di mero fatto, in quanto tale inidoneo ad apportare alcun vantaggio al debitore» (Trib. Nocera Inferiore 22 gennaio 2009, in DeJure).

⁸ Bianca Cesare Massimo, *Diritto civile, 7, Le garanzie reali. La prescrizione*, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 539.

⁹ In arg., v. Vitucci Paolo, *La prescrizione*, t. 1, in Schlesinger Piero (dir.), *Il Codice Civile. Commentario*, Giuffrè, Milano, 1990, pagg. 223 ss.

Il distinguo introdotto dalla norma tra creditori del debitore e terzi interessati è alla base di una differenziazione di disciplina, individuata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.

Mentre l'eccezione di prescrizione sollevata dal creditore del debitore avrebbe l'effetto di determinare la reiezione della domanda dell'attore, così producendo il risultato dell'estinzione del debito, quella sollevata dal terzo interessato determinerebbe un risultato minore, avendo rilevanza solamente nei rapporti tra terzo e debitore e, quindi, non essendo capace di giustificare il rigetto della domanda dell'attore.

In questo senso, con riguardo al caso specifico degli effetti della prescrizione rispetto ai condebitori solidali, l'orientamento tradizionale riteneva che l'eccezione sollevata da uno dei debitori non giovasse agli altri^{10 11}.

La soluzione che si è rappresentata è stata chiaramente formulata dalla Suprema Corte, in una decisione a sezioni unite del 1981: *«la proponibilità in via surrogatoria dell'eccezione di prescrizione di un diritto azionato verso il proprio debitore da parte del creditore, in luogo del predetto debitore che sia rimasto inerte o abbia rinunciato a proporla, mira ad assicurare al creditore la conservazione della garanzia generica offertagli dal patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.) con l'estinzione del diritto del terzo nei confronti del debitore inerte o rinunciante, nei limiti, peraltro, della somma che questi deve al creditore. Invece, la proponibilità della stessa eccezione da parte di qualsiasi altro terzo "che vi abbia interesse" non produce l'estinzione del diritto, né paralizza l'azione del creditore inerte o rinunciante, ma tale risultato, relativo e limitato, determina esclusivamente nell'ambito del rapporto tra il terzo interessato e detto debitore, attribuendo al primo, quando per la duplicità dei rapporti sostanziali vi sia una dipendente duplicità di rapporti processuali, una legittimazione ad eccepire la prescrizione (e ad impugnare la decisione di primo grado, che abbia escluso la prescrizione, per gli effetti che spiega sul rapporto di cui sono parti il soggetto che vi abbia interesse e il debitore) nei confronti della sua controparte di tale rapporto e nell'ambito, di esso. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore principale, che, ove non proposta dal convenuto garantito, può essere formulata dal*

chiamato nell'ambito del rapporto di garanzia, non può essere dallo stesso soggetto proposta nei confronti dell'attore principale al fine di paralizzare la pretesa da questo fatta valere nei confronti del convenuto garantito» (Cass. SS.UU. 24 luglio 1981 n. 4779, in DeJure).

Dunque, la linea di demarcazione era nettamente tracciata:

a) il creditore del debitore poteva far valere l'eccezione di prescrizione spettante al proprio debitore, così impedendo un impoverimento del suo patrimonio che avrebbe potuto ledere gli interessi del creditore (il fine dell'iniziativa va quindi visto nell'esigenza di evitare un depauperamento della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.);

b) il terzo semplicemente interessato (ma che non fosse creditore) poteva far valere l'eccezione di prescrizione solamente nei rapporti con il debitore non eccipiente, senza riflessi immediati sulla posizione del creditore¹². La ragione di questa differenziazione di trattamento veniva individuata nell'opportunità di collegare il regime applicabile al bisogno di tutela che si manifestava in concreto: una eccezione di prescrizione sollevata dal terzo (non creditore) soddisfa il suo bisogno di tutela anche ove i suoi effetti siano limitati ai rapporti tra terzo e debitore, senza necessità che essa precluda anche la pretesa del creditore¹³.

Si può osservare come l'impostazione data alla materia dalla giurisprudenza comporti importanti conseguenze sul piano qualificatorio: si è visto, sopra, come sia discusso se l'eccezione di prescrizione sollevata dal creditore del debitore o dal terzo debba essere ricondotta ad una legittimazione surrogatoria, oppure ad una revocatoria dell'effetto conseguente alla rinuncia alla prescrizione (o all'inerzia del debitore nel farla valere). Una volta stabilito, però, che l'eccezione del terzo interessato non vale a determinare il rigetto della domanda del creditore, ma solamente ad escludere diritti del debitore nei confronti del terzo, allora si deve ammettere che il terzo, facendo valere un potere altrui, agisce direttamente a tutela di un

¹⁰ In questo senso, v. già Cass. 24 marzo 1959 n. 915, Cass. 24 ottobre 1975 m. 3527, Cass. 21 maggio 1977 n. 2132.

¹¹ Questione diversa è quella della rilevanza, per i condebitori, della sentenza che, rispetto ad altro condebitore, accoglie l'eccezione di prescrizione. L'art. 1306 c.c. stabilisce che: *«la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi»*. La possibilità, per gli altri debitori, di avvalersi della sentenza è però subordinata alla condizione che essi non abbiano preso parte al medesimo giudizio; pertanto, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in una sentenza può essere utilizzato dai condebitori se essi siano stati estranei al giudizio; non può esserlo se essi vi abbiano partecipato e non abbiano sollevato la medesima eccezione (con la conseguenza che, rispetto a loro, la sentenza non abbia rigettato la domanda in conseguenza dell'eccepita prescrizione). In questo senso, v. Cass. 9 aprile 2001 n. 5262, in Giust. Civ., 2002, I, pagg. 3242 ss.; Cass. 6 novembre 1996 n. 9647, in Giur. It. 1997, I, 1, pagg. 882 ss.

¹² In questo senso, la Suprema Corte ha stabilito che, in caso di chiamata in garanzia impropria, il chiamato, pur se non possa proporre, nei confronti dell'attore principale, l'eccezione di prescrizione del diritto da questo fatto valere verso il convenuto-garantito, può sollevare detta eccezione nei confronti del chiamante; di conseguenza: *«il chiamato in garanzia impropria non è legittimato ad impugnare le statuizioni sfavorevoli al convenuto chiamante, aventi ad oggetto il rapporto principale, in mancanza d'impugnazione della parte di quel rapporto, rimasta soccombente, ma può far valere, nell'ambito del rapporto di garanzia, tutte le eccezioni e le difese che il garantito avrebbe potuto opporre all'attore principale e può, quindi, impugnare la decisione nell'ambito del rapporto di garanzia, deducendo, come motivi di gravame, ragioni volte a dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia del diritto dell'attore principale»* (Cass. SS.UU. 24 luglio 1981 n. 4779, in Giust. Civ. 1982, I, pagg. 989 ss.).

¹³ *«La eccezione di prescrizione del diritto dell'attore principale, che, ove non proposta dal convenuto garantito, può essere formulata dal chiamato nell'ambito del rapporto di garanzia, non può essere dallo stesso soggetto proposta nei confronti dell'attore principale al fine di paralizzare la pretesa da questo fatta valere nei confronti del convenuto garantito»* (Cass. 24 settembre 1999 n. 10510, in DeJure; v. anche Appello Roma 14 marzo 1978, in Giur. Merito, 1979, pagg. 24 ss.).

proprio interesse ad invocare la prescrizione del diritto altrui come ragione di liberazione da propri vincoli. Supponiamo che A agisca contro B e contro C, rispettivamente proprietario di un fondo e suo dante causa, per far valere l'esistenza di una servitù, diritto però prescrittosi per prolungato mancato esercizio. B rinuncia alla prescrizione, mentre C la fa valere: secondo la giurisprudenza richiamata, l'eccezione di C non giova a B al fine di ottenere il rigetto della domanda di A; essa comporta solamente che B non potrà avanzare pretese nei confronti di C in conseguenza dell'esistenza di una servitù (non dichiarata al momento della vendita).

La differenza di disciplina applicabile ai due casi dell'eccezione sollevata dal creditore e di quella sollevata dal terzo non creditore è stata condivisa anche dalla dottrina¹⁴; in senso diverso, oggi si registra l'opinione di Bianca, secondo cui il terzo, facendo valere la prescrizione del debito del convenuto, eserciterebbe un diritto (o potere) altrui, in un caso in cui ciò è espressamente ammesso dal legislatore (art. 81 c.p.c. in coordinamento con l'art. 2939 c.c.): «*conseguentemente, l'eccezione sollevata dal terzo deve ritenersi valevole a far rigettare la domanda proposta dal creditore contro il debitore*»¹⁵. Si è però appena sopra visto come l'opinione secondo cui la prescrizione fatta valere dai terzi interessati non giustifichi il rigetto della domanda del creditore contro il debitore, non si fonda sulla spettanza del potere di eccezione al debitore anziché al terzo, ma su una considerazione di tipo funzionale, ossia sulla ritenuta sufficienza dell'invocazione della prescrizione quale mezzo per ottenere il rigetto di pretese del debitore nei confronti del terzo.

È proprio la considerazione funzionale del rimedio che ha originato il successivo passaggio evolutivo nella giurisprudenza; si è cioè ritenuto non corrispondente al vero che la semplice efficacia interna (nei rapporti tra terzo e debitore) dell'eccezione di prescrizione, sia realmente idonea a fornire una protezione adeguata agli interessi del terzo.

La soluzione proposta da Cass. SS.UU. 24 luglio 1981 n. 4779 è stata rimeditata da Cass. 22 marzo 2007 n. 6934, la quale ha stabilito che «*l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccepiente, come nel caso dell'assicuratore per la r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio. Di converso, nell'ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest'ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca*

significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito così come rappresentato e contestato dall'attore)».

Alla luce di questa impostazione, l'effetto di propagazione dell'eccezione di prescrizione si determina tutte le volte in cui ciò sia necessario per evitare un risultato negativo per lo stesso eccepiente, che possa derivare dalla permanenza dell'obbligazione del condebitore solidale. Questa eventualità è rappresentata proprio dal caso dell'assicurazione della responsabilità civile da circolazione dei veicoli: è infatti ben possibile che, riconosciuta la prescrizione del debito dell'assicuratore, questi rimanga esposto all'azione contrattuale dell'assicurato che sia debitore nei confronti del danneggiato per non aver eccepito la prescrizione.

Con questa decisione, la Suprema Corte attua una distinzione di trattamento, all'interno della cerchia dei "terzi interessati" come identificata dall'art. 2939 c.c.; essa, cioè, subordina l'effetto estensivo (a favore del coobbligato) dell'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo (cioè da chi non rivesta la qualifica di creditore del debitore), alla condizione che, senza di esso, l'eccepiente possa subire un pregiudizio.

La distinzione introdotta dalla Suprema Corte nel trattamento dei "terzi", con la contrapposizione tra casi in cui l'eccezione di prescrizione del terzo richiede la rilevanza nei confronti del creditore e casi in cui, invece, non la richiede, al fine di soddisfare in maniera adeguata l'interesse del terzo, deve ulteriormente confrontarsi con le possibilità attribuite al debitore di scegliere se avvalersi o meno della prescrizione: infatti, il debitore può ben ritenere di non volersi avvantaggiare del decorso del termine prescrizione e questa sua libertà non può essere conculcata per l'esigenza di preservare gli interessi del condebitore, cioè, per quanto ci interessa, dell'assicuratore.

Ecco, allora, la soluzione praticata dalla giurisprudenza: l'effetto estensivo della eccezione di prescrizione a favore del condebitore si produce, salvo il caso in cui questi abbia manifestato espressamente o per fatti concludenti, di non volersi avvalere della prescrizione.

Il coordinamento tra l'interesse del terzo e quello del debitore si ottiene aggiungendo la regola per cui la volontà del debitore di rinunciare alla prescrizione implichi necessariamente anche quella di rinunciare a qualsiasi ragione o pretesa nei confronti del condebitore derivante dall'esistenza del debito.

La soluzione proposta da Cass. 6934/2007 è poi stata ripresa, tra le altre, da Cass. 9 giugno 2014 n. 12911 e da Cass. 20 marzo 2017 n. 7055; ad essa aderisce la sentenza qui in commento.

¹⁴ «*La legittimazione surrogatoria del creditore si riverbera in vantaggio immediato del debitore, i cui diritti ed azioni sono stati esercitati dal terzo; la legittimazione alternativa ad opporre la prescrizione non giova invece alla parte che non abbia fatto propria l'eccezione: giova soltanto al terzo, nel cui esclusivo interesse è dettata la disposizione*» (Vitucci Paolo, *La*

prescrizione, t. 1, in Schlesinger Piero (dir.), *Il Codice Civile. Commentario*, Giuffrè, Milano, 1990, pag. 225).

¹⁵ Bianca Cesare Massimo, *Diritto civile, 7, Le garanzie reali. La prescrizione*, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 541.

Riscontrando un contrasto di orientamenti, la terza sezione, con ordinanza 23 dicembre 2015 n. 25967, aveva sollecitato un intervento chiarificatore delle sezioni unite. In quel caso, i parenti di una vittima di incidente stradale avevano agito contro proprietario, conducente, assicuratore (in liquidazione coatta amministrativa) e impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada; l'assicuratore aveva eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. La Corte d'Appello aveva stabilito che l'eccezione di prescrizione potesse giovare solo all'eccepiente e, quindi, potesse produrre i suoi effetti per paralizzare pretese dell'impresa designata per l'amministrazione del Fondo nei confronti dell'assicuratore nei confronti dell'assicuratore, ma non giustificasse un rigetto della domanda degli attori nei confronti di proprietario e conducente.

L'iniziativa diretta ad ottenere una decisione delle Sezioni Unite è sfumata, in quanto, in concreto, è stato ritenuto che il ricorrente non avesse interesse ad agire, non essendo risultato soccombente in appello: ciò ha precluso la pronuncia sulla questione di diritto individuata dalla sezione rimettente (Cass. SS.UU. 17 marzo 2017 n. 6959).